

PARTE PRIMA**SEZIONE II****ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

9 luglio 2001, n. 614

Procedure e condizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con circolare direttoriale del Ministero dei Trasporti e Navigazione n. DEM2A-0482 del 26 febbraio 2001 si è data formale disdetta della convenzione tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti, stipulata in data 7 luglio 1997, che regolava i rapporti tra la Regione stessa e le Capitanerie di Porto ubicate nel territorio regionale, per l'esercizio delle funzioni delegate dall'articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

CHE con successiva circolare n. DEM2A-1268 in data 24 maggio 2001, lo stesso Ministero dei Trasporti e navigazione ha fornito linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative;

CONSIDERATO che il Consiglio regionale non ha ancora approvato il progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 170 del 20/3/2000 recante «Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo (art. 59 del D.P.R. n. 616/77 e Legge 4/12/1993, n. 494)»;

RITENUTO necessario, pertanto, nelle more dell'approvazione della legge, determinare criteri e modalità per l'espletamento delle funzioni amministrative relative al demanio marittimo, nonché il regime consessorio delle aree demaniali per garantire il proseguimento delle funzioni amministrative;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lett. l), del D.Lvo n. 112/98;

VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3, recante «Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative su aree del demanio marittimo, lacuale e fluviale di cui all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616»;

DATO atto che la presente deliberazione, ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, non è soggetta a controllo;

SU conforme proposta dell'Assessore al demanio, Urbanistica ed Ambiente, dr. Dionisio Gallo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del Settore Tributi, Patrimonio e Demanio regionale, a voti unanimi,

DELIBERA

Di stabilire le seguenti procedure e condizioni da osservare per il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative:

1) *Esercizio delle funzioni amministrative*

Per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 59 del dpr. 24/7/1977, n. 616, la Regione Calabria si avvale del

Dipartimento Bilancio e Finanze, Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico, attraverso il Settore Tributi, Patrimonio e Demanio regionale.

Le funzioni amministrative sono espletate in conformità al Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, al Regolamento per la Navigazione Marittima approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, alla Legge 494/93 e alle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Le funzioni amministrative sono esercitate dal Settore Tributi, demanio e Patrimonio regionale, attraverso i propri Servizi ed Uffici del demanio aventi sede nelle province di Cosenza, Crotona, Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria.

I beni e le aree demaniali marittime, le relative pertinenze e specchi acquei destinati alla utilizzazione turistico-ricreativa risultano dalla cartografia catastale vigente e sono, in forza delle presenti procedure e condizioni, vincolati a tal fine.

2) *Oggetto*

Le suddette funzioni e compiti di gestione comprendono: rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime a fine turistico-ricreative, di seguito indicate come «Concessione» o «concessioni», comparazione di domande concorrenti di concessione; anticipata occupazione di aree e beni del demanio marittimo, revoca, modifica o estinzione delle concessioni; subingresso nelle concessioni; affidamento ad altri soggetti di specifiche attività oggetto della concessione; dichiarazione di decadenza dalle concessioni; presa d'atto della rinuncia alla «concessione»; ogni altra attività necessaria o utile al raggiungimento dei fini e degli obiettivi di tutela del litorale. Quando la revoca di una concessione stia per essere disposta per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 42 del Cod. della Nav. in via subordinata, su richiesta dell'interessato, ad offrire al medesimo una concessione equivalente per estensione sul litorale di sua competenza.

Costituiscono utilizzazioni di beni ed aree demaniali marittimi a fini turistico-ricreativi le seguenti attività:

— realizzazione e gestione di stabilimenti balneari e di servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso;

— noleggio attrezzature da spiaggia;

— realizzazione e gestione di esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

— gestione di esercizi commerciali;

— noleggio di imbarcazioni e di natanti;

— gestione di campeggi, di attività ricreative e sportive;

— realizzazione e gestione di campi boa e pontili galleggianti semoventi;

— realizzazione e gestione di approdi classificati di categoria 2, classe III aventi funzioni turistiche, da diporto di cui alla Legge 28 febbraio 1984 n. 84, art. 4, comma 3;

— attività di soccorso a mare, mediante organizzazioni volontarie, private o pubbliche, regolarmente autorizzate.

I titolari di concessioni per la gestione di stabilimenti balneari del litorale della Calabria sono, ad ogni effetto, imprenditori turistici.

3) *Normativa di riferimento*

Tutti gli uffici pubblici operanti nella regione, per la gestione dei beni ed aree demaniali marittimi ad uso turistico-ricreativo, si attengono:

— a norme, principi, direttive, enunciati nella presente Delibera;

— al Codice della Navigazione e relativo regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

— alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089 recante «Tutela delle cose d'interesse artistico o storico»;

— alla Legge 29 giugno 1939, n. 1497 recante «Protezione delle bellezze Naturali»;

— al decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312 recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale» convertito, con modificazioni, nella Legge 8 agosto 1985, n. 431;

— alla Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante «Istituzioni del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

— alla Legge 18 maggio 1989, n. 183 recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

— alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante «Legge quadro sulle aree protette»;

— alla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

— alla Legge 22 febbraio 1994, n. 146 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993», art. 40;

— al D.P.R. 12 aprile 1996 (pubblicato sulla G.U. n. 210 del 7/9/1996) recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»;

— alla Legge 16 marzo 2001, n. 88, art. 10, recante nuove disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime.

4) *Procedura per il rilascio di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*

Al fine di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al trenta per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune rivierasco e riservato all'uso pubblico e alla libera balneazione.

Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative comporta l'espletamento della seguente procedura:

a) la domanda prevista dall'art. 5 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione è indirizzata alla Regione Calabria Dipartimento Bilancio e Finanze, Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico-Settore Tributi, Demanio e Patrimonio regionale e presentata presso gli uffici dei Servizi Demanio Provinciali competenti per territorio, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Gli stessi alla ricezione della domanda, sono tenuti ad inviare copia della stessa, completa di ogni elaborato, al Settore Tributi, Patrimonio e Demanio;

b) per il rilascio di nuove concessioni, i rispettivi uffici dei Servizi Demanio Provinciali, provvedono all'avvio del procedimento istruttorio avvalendosi, per l'acquisizione di tutti i pareri necessari, così come previsto dalla normativa vigente, anche

della Conferenza dei Servizi, su delega del Dirigente del Settore Tributi, Demanio e Patrimonio regionale. Ultimato il procedimento, ove non si debba ricorrere al diniego del rilascio, gli stessi uffici provinciali del Servizio Tributi, Patrimonio e Demanio provvedono alla redazione ed alla sottoscrizione del titolo concessorio nei modi di rito, inviandolo al Settore per l'emanazione del relativo decreto di approvazione;

c) il decreto di approvazione della concessione, ai sensi dei D.P.G.R. nn. 354/99 e 206/2000 e successive direttive, è trasmesso, a cura del settore, al Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Finanze, Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico per i successivi adempimenti (pubblicazione sul BUR, trasmissione al Dipartimento Segreteria Generale e all'Assessorato al Demanio);

d) il decreto regionale di approvazione della concessione, è annotato in un apposito registro con numerazione rinnovata ogni anno, tenuto presso il Settore Tributi, Patrimonio e Demanio regionale, al fine di avere un quadro costantemente aggiornato di tutte le concessioni demaniali rilasciate nell'intera Regione. Originale del decreto sarà inviato ai singoli uffici del Servizio Demanio Provinciali (competenti per territorio);

e) gli Uffici dei Servizi Demanio Provinciali provvedono alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del titolo concessorio ed alla notifica dell'atto approvativo e dello stesso titolo concessorio al richiedente, in copia dichiarata conforme all'originale;

f) gli Uffici dei Servizi Demanio Provinciali provvedono alla notifica dei provvedimenti di diniego delle domande di concessione;

g) laddove si tratti di richieste di concessioni di aree demaniali di breve durata, ma comunque non superiori ai trenta giorni, che possano prevedere anche l'installazione di strutture ed opere di facile rimozione, gli uffici dei Servizi Demanio Provinciali competenti per territorio, assentiranno le concessioni senza formalità istruttorie, redigendo apposita relazione che sarà trasmessa al Settore tributi, Patrimonio e Demanio regionale;

h) per i rinnovi di precedenti atti di concessione non implicanti variazioni sostanziali, si procede direttamente ai sensi della Legge n. 88 del 16 marzo 2001, inviando semplice comunicazione al Settore tributi, Patrimonio e Demanio regionale dell'avvenuto rinnovo con gli estremi del rilascio;

i) i provvedimenti di revoca delle concessioni di cui all'art. 42 del Codice della Navigazione, nonché i provvedimenti di sanatoria di abusivismi demaniali ai sensi della vigente normativa, sono assunti dal Dirigente del Settore Tributi, Patrimonio e Demanio regionale previo parere del competente Servizio demanio provinciale;

j) ove si tratti di concessione assentita a mezzo di atto formale, il Settore Tributi, Patrimonio e Demanio regionale, su delega della Giunta regionale, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate curerà l'inoltro alla Corte dei Conti, per il controllo di merito e la registrazione del documento regionale approvativo, unitamente al titolo ed alla relativa documentazione istruttoria in originale e in copia dichiarata conforme all'originale. Dopo il parere di conformità relativo al decreto approvativo, espresso dalla Corte dei Conti, il Settore Tributi, Patrimonio e Demanio regionale, restituisce agli uffici dei Servizi Demanio Provinciali l'originale del decreto e della relativa documentazione istruttoria, per il compimento delle ulteriori formalità.

5) Al fine di garantire procedure e comportamenti unitari da parte di tutti gli Uffici dei Servizi Demanio Provinciali della Regione Calabria, il Dirigente del Settore Tributi, Patrimonio e Demanio regionale, nell'ambito della propria funzione di coordinamento, può indire riunioni periodiche dei responsabili degli

uffici periferici stessi. A tali riunioni partecipa un rappresentante dell'associazione di categoria dei concessionari demaniali turistici maggiormente presenti sul territorio.

6) *Pubblicazione*

a) Il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione per estratto nell'albo pretorio del comune e dei Servizi regionali interessati, conformemente alle disposizioni della Legge n. 340 del 24 novembre 2000.

L'ordine di pubblicazione della domanda indica i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione e l'invito a tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare, entro un termine che si può ritenere congruo se non inferiore a quindici giorni né superiore a trenta, le osservazioni che credano opportune e che le Amministrazioni partecipanti al procedimento hanno l'obbligo di valutare, dandone conto nel provvedimento finale.

Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e sono a loro volta pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle osservazioni e non riaprono i termini per la presentazione di ulteriori domande concorrenti;

b) nel caso di più domande di una nuova concessione, riguardante la stessa area o bene, è preferito il richiedente il cui progetto offra maggiori garanzie per la tutela dell'ambiente e preveda l'utilizzo di impianti di facile rimozione come definiti dalla Circolare n. 53 del 18/7/1962 del Ministero della Marina Mercantile;

c) qualora non sia possibile applicare i criteri di preferenza di cui al punto precedente, si procede a licitazione privata fra i concorrenti;

d) nel rinnovo di concessioni è preferito il vecchio concessionario così come disposto dall'articolo 2 della Legge 494/93.

7) *Durata della concessione*

Le concessioni per l'esercizio di stabilimenti balneari, campeggi ed altre strutture hanno durata di anni sei come per legge ed alla scadenza si rinnovano automaticamente per ulteriori sei anni e così successivamente ad ogni scadenza come per legge. Possono, altresì, essere rilasciate anche per una durata superiore su eventuale richiesta dell'interessato, in presenza di iniziative turistico-ricreative di grande rilevanza economico-sociale, ed anche al fine di poter consentire l'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalle vigenti leggi speciali in materia. Possono essere rilasciate concessioni di durata superiore a sei anni anche a favore di Enti locali che abbiano formalmente stabilito di realizzare progetti di sistemazione pubblica del fronte urbano a mare.

8) *Canone della concessione*

I canoni annuali per le concessioni con finalità turistico-ricreative sono determinati da leggi dello Stato, in attesa dell'effettivo trasferimento di potere alle regioni ai sensi del Decreto ministeriale del 5 agosto 1998 n. 342 e successive modifiche ed integrazioni. Il concessionario, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con atto di concessione, provvede a stipulare apposita polizza fidejussoria.

9) *Obblighi, divieti e limiti*

Con riferimento alle attività devono essere osservati i seguenti obblighi, divieti e limiti.

Nelle aree demaniali marittime vincolate all'utilizzazione turistico-ricreativa e nelle zone di mare territorialmente ad esse prospicienti,

non possono essere effettuate:

- a) attività estrattive;
- b) attività agricole e zootecniche;
- c) attività industriali;
- d) costruzioni diverse da quelle consentite dalla legge;
- e) interventi sul regime idraulico;
- f) escavazioni;

g) discariche di rifiuti e di materiale di qualsiasi tipo e caratteristica, salvo per il materiale necessario al ripascimento autorizzato;

- h) estrazione di arena e di altri materiali litoidi;

possono essere effettuate:

a) attività di bonifica ambientale finalizzate alla difesa della costa, alla tutela del paesaggio, del suolo e del regime delle acque;

b) attività di ripascimento degli arenili soggetti a fenomeni erosivi, effettuato con sedimenti provenienti da dragaggi dei fondali marini, con materiali naturalmente depositatisi negli alvei dei corsi d'acqua e ricavati nell'ambito di interventi di manutenzione degli alvei stessi o con altri materiali preventivamente dichiarati idonei. Devono essere salvaguardate le piante di alto fusto, le alberature e i sistemi vegetali tranne diversa espressa autorizzazione dei competenti uffici regionali.

È vietata l'esposizione di cartelloni pubblicitari stabili di ogni tipo, tranne la segnaletica turistica e di sicurezza e l'insegna dello stabilimento balneare o di altro regolare esercizio, indicante esclusivamente denominazione e numero della concessione (obbligatoria).

10) *Vincoli tecnici*

Con riferimento alle opere devono essere osservati i seguenti obblighi, divieti e limiti. Non possono essere realizzate opere incompatibili con la salvaguardia del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, e con la difesa del suolo.

Sono compatibili gli assetti, gli interventi, le installazioni non distruttive dei caratteri ambientali e degli elementi strutturali del paesaggio e che assicurino la più ampia visibilità dei luoghi accessibili al pubblico, del mare e dell'orizzonte marino, delle dune e delle spiagge, dei sedimenti dunali, della falda dolce superficiale, delle zone umide o invase da acque salmastre, delle foci o estuari di corsi d'acqua, dei canali e alvei naturali di deflusso anche della costa alta e falesia, dei promontori ed altri rilievi rocciosi o degradanti, dei faraglioni o scogli emergenti. Ai fini della compatibilità, si distinguono le seguenti tipologie di opere:

— tipologia A: costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto;

— tipologia B: costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato;

— tipologia C: strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestrutto in basamento;

— tipologia D: strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate;

— tipologia E: opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B;

— tipologia F: opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D;

— tipologia G: opere, impianti e manufatti totalmente interrati/immersi.

Le opere classificabili nelle tipologie A, B ed E, sono «di difficile rimozione» le opere classificabili nelle tipologie C, D, F e G sono «di facile rimozione».

Nella concessione viene prevista, in quanto necessaria per lo svolgimento dell'attività, la realizzazione di:

— locali di deposito attrezzi, per la manutenzione e la pulizia della spiaggia, per il rimessaggio di piccoli natanti come windsurf e canotti, per servizi di comunicazioni, per servizi igienici, per uffici di direzione e cassa, per pronto soccorso sanitario, per la custodia di valori, per servizi di ristoro – cabine – spogliatoio – docce e noleggio attrezzature da spiaggia;

— spazi ed attrezzature per l'alaggio di piccole imbarcazioni da diporto per dislocazione di gazebo, panchine e tavoli fissi, per giochi e custodia di bambini.

11) *Conferenza dei servizi*

In merito all'acquisizione del parere di altri Enti, per il rilascio di nuove Concessioni si dovrà trovare compimento istruttorio con la convocazione della Conferenza dei servizi, al fine di snellire e semplificare l'intero iter del procedimento istruttorio, così come previsto dalle attuali normative vigenti, e alle quali parteciperà anche un rappresentante dell'associazione dei concessionari demaniali-turistici maggiormente presenti sul territorio.

12) *Responsabilità dei procedimenti*

Il responsabile del procedimento relativo alle funzioni amministrative sul demanio turistico-ricreativo è il Dirigente Responsabile del Settore Tributi, Patrimonio e Demanio regionale. Il Responsabile della fase istruttoria dei procedimenti di cui al presente atto è individuato nel Dirigente dell'Ufficio del Servizio Demanio Provinciale.

Di dare atto che la presente Deliberazione, ai sensi della Legge n. 127 del 5/1997, non è soggetta a controllo.

Il Segretario

F.to: Fusco

Il Presidente

F.to: Chiaravalloti
